

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE “DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, LE SAGRE E LE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI” AI SENSI DEGLI ARTT. 18 TER COMMA 1 E 29 BIS COMMA 2 DELLA L.R. 2 FEBBRAIO 2010 N. 6 E S.M.I. E DEL PUNTO 7 DELLA D.G.R. X/5345 DEL 27 GIUGNO 2016.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### VISTI

gli articoli 18 ter comma 1 e 29 bis comma 2 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i. i quali dispongono, rispettivamente, che “...I comuni, sulla base di linee guida deliberate dalla Giunta regionale, predispongono un regolamento delle sagre...” e che “...Le amministrazioni comunali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale...deliberano il “Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici”...”, nonché il punto 7 comma 1 della D.G.R. 27 giugno 2016, n. X/5345 che stabilisce “...Per l’esercizio del commercio nei mercati ed in ogni fiera il comune...adotta il relativo regolamento...”;

#### PREMESSO CHE

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 25 maggio 2017 fu approvato il Regolamento comunale “Disposizioni per il commercio su aree pubbliche, le sagre e le cessioni a fini solidaristici”, sostitutivo di quello previgente, stante l’esigenza di adeguare tale strumento alla normativa di settore, ampiamente riformata a seguito del recepimento nell’ordinamento nazionale della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno (c.d. “Bolkestein”), attuato con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, in esecuzione delle conseguenti mutate disposizioni regionali in materia;

il predetto Regolamento fu parzialmente modificato con successiva deliberazione consiliare n. 78 del 27 luglio 2017 (modifica art. 57);

#### CONSIDERATO CHE

il sabato mattina in Pioltello, piazza del Mercato, ha luogo il consueto mercato settimanale, che consta di n. 134 posteggi, dei quali n. 88 destinati ad imprese del settore non alimentare, tra cui 1 battitore, n. 45 a quelle del settore alimentare ed 1 riservato ai produttori agricoli;

fino ad ora gli operatori del suddetto mercato si sono avvalsi di generatori di energia elettrica di loro proprietà, sia per la mera illuminazione dei banchi di vendita – peraltro garantita anche dalla pubblica illuminazione – che per il funzionamento delle attrezzature destinate alla conservazione e preparazione di alimenti (celle e banchi frigoriferi, friggitrice, ecc.) utilizzate dagli ambulanti del settore alimentare;

l’impiego dei generatori, nel tempo, ha creato disagi e problemi di carattere ambientale, in particolare in ordine alla rumorosità ed alle emissioni prodotte da tali apparecchiature, sia a danno della popolazione residente nelle immediate vicinanze che dei fruitori del mercato;

l’Amministrazione Comunale, ritenendo non più procrastinabile l’adozione di misure atte ad eliminare tali inconvenienti ha provveduto, nell’ambito dei lavori di riqualificazione del predetto mercato effettuati nel corso del corrente anno, oltre che al rifacimento della pavimentazione dell’intera area anche al potenziamento delle reti elettrica ed idrica mediante loro ammodernamento e creazione di diversi punti di prelievo, che ora consentono di fornire alle imprese che vi operano la possibilità di allaccio alle reti medesime;

con l’entrata a regime degli impianti sopra descritti, in particolare quello elettrico, non sarà più consentito l’impiego dei generatori di energia elettrica ad alcuno degli operatori del commercio su aree pubbliche del suddetto mercato, sia con riferimento ai titolari di concessione di posteggio che agli spuntisti, ossia quei commercianti ambulanti che occupano i posteggi temporaneamente vacanti in occasione di ciascun mercato settimanale;

allo stato attuale l’Amministrazione Comunale intende fornire la possibilità di allaccio alle sole imprese che nel mercato di Pioltello capoluogo sono autorizzate alla vendita di prodotti alimentari, a condizione del pagamento di adeguato corrispettivo per i consumi effettuati;

## DATO ATTO CHE

gli adempimenti conseguenti l'esecuzione delle opere relative alle modalità di allaccio da parte degli operatori del mercato necessitano di una regolamentazione;

inoltre, a fronte di alcune modifiche apportate da parte della Regione Lombardia alla L.R. 6/2010, da ultimo con la L.R. 6 giugno 2019, n. 9, relative, tra l'altro, alla materia del commercio su aree pubbliche, l'Amministrazione Comunale ha inteso procedere ad adeguarsi alle nuove norme regionali, dando mandato agli uffici di provvedere ad una integrazione e modifica del vigente regolamento comunale;

a tal fine, con determinazione dirigenziale n. 757 del 16 ottobre 2019 è stato attribuito incarico a professionista di provata esperienza esterna all'Ente, la quale ha provveduto a supportare l'ufficio per la revisione del testo regolamentare, modificandolo ed integrandolo sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale;

nell'ottica di eventuali futuri attrezzamenti analoghi in altri mercati del territorio comunale, si è ritenuto opportuno rendere di carattere generale talune previsioni regolamentari afferenti la materia degli allacci;

tra le nuove disposizioni introdotte è compresa quella relativa alla ripetizione, dalle imprese del settore alimentare beneficiarie degli allacci, dei corrispettivi dovuti per i consumi di energia elettrica, nonché idrici se del caso (art. 44 bis), la quale stabilisce che essi siano fissati con apposito atto dell'organo competente e versati in misura forfettaria dai titolari di concessione di posteggio ed in misura proporzionale alle reali presenze effettuate dagli spuntisti, in entrambi i casi su base annuale;

tra le principali modifiche è altresì annoverata quella apportata all'articolo 71 "Sanzioni accessorie - Rinvio", dettata sia dalla necessità di prevedere misure sanzionatorie in caso di inadempienza rispetto ai pagamenti di cui al paragrafo precedente, che dall'esigenza di recepire quanto disposto dall'art. 27 della l.r. 6/2010 come modificato con la l.r. 6 giugno 2019, n. 9, al cui comma 2 è stata introdotta la lettera c bis), la quale prevede che anche "...il mancato pagamento dei tributi e altri oneri comunali relativi all'attività oggetto dell'autorizzazione commerciale..." costituisca causa di sospensione dell'attività, da applicare con le modalità indicate al comma 1 del medesimo articolo;

rimane invariato il contenuto delle tavole planimetriche approvate con le richiamate deliberazioni consiliari n. 53/2017 e n. 78/2017, che costituiscono parte integrante del Regolamento e vengono allegate al presente atto;

in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni vigenti (art. 6 e segg. del Regolamento comunale e art. 19.4 della L.R. 6/2010), la bozza del provvedimento regolamentare modificato è stata sottoposta alla Commissione Consultiva comunale Commercio su aree pubbliche (organo previsto dalla predetta norma regionale quale forma di consultazione delle parti sociali) la quale, riunitasi in data 4 novembre 2019, ha espresso parere favorevole;

è stato altresì acquisito il parere della Commissione Consiliare "Commercio, Attività produttive, Lavoro e Marketing territoriale", riunitasi in data \_\_\_\_\_;

## RICHIAMATI

il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. (*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*);

il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. (*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*)

la L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 e s.m.i. (*Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere*), come modificata, da ultimo, con L.R. 6 giugno 2019, n. 9;

la D.G.R. Lombardia 27 giugno 2016, n. X/5345, disciplinante le procedure di competenza comunale in materia di commercio su aree pubbliche;

VISTO lo schema di Regolamento "Disposizioni per il commercio su aree pubbliche, le sagre e le cessioni a fini solidaristici", allegato al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale, il quale sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 25 maggio 2017 e s.m.i., modificato ed integrato come sopra descritto al fine di recepirvi le disposizioni conseguenti la realizzazione delle opere di riqualificazione impiantistica effettuate nel mercato di Pioltello, piazza del Mercato, comunque rese di carattere generale e

pertanto applicabili anche nel caso di futuri attrezzamenti analoghi eventualmente effettuati in altri mercati del territorio comunale, nonché di adeguarlo alle disposizioni regionali vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, di recente parzialmente modificate;

DATO ATTO CHE ai sensi della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è la Posizione Organizzativa della U.O.C. Pianificazione Territoriale, Viabilità, Imprese e Patrimonio Geom. Vittorio Longari;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. , qui allegati;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile.

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.

### DELIBERA

1. di dare atto che le premesse su esposte si intendono qui integralmente richiamate per fare parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare il Regolamento "Disposizioni per il commercio su aree pubbliche, le sagre e le cessioni a fini solidaristici" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), il quale sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 25 maggio 2017 e parzialmente modificato con successiva deliberazione consiliare n. 78 del 27 luglio 2017, come modificato ed integrato in conseguenza degli adempimenti connessi all'esecuzione delle opere di riqualificazione del mercato di Pioltello capoluogo, piazza del Mercato, che consentiranno agli operatori del mercato del settore alimentare di beneficiare degli allacci alle reti elettrica ed idrica;
3. di dare atto che con le modifiche apportate al Regolamento il Comune di Pioltello intende anche adeguarsi ad alcune modifiche apportate da parte della Regione Lombardia alla L.R. 6/2010, da ultimo con la L.R. 6 giugno 2019, n. 9, relative, tra l'altro, alla materia del commercio su aree pubbliche;
4. di approvare altresì n. 6 tavole planimetriche allegate al Regolamento per farne parte integrante, dando atto che il contenuto delle stesse è invariato rispetto a quelle approvate nell'anno 2017 unitamente al testo previgente del Regolamento;
5. di disporre che con decorrenza dalla data di effettivo allacciamento alla rete elettrica delle imprese aventi diritto sia imposto il divieto di utilizzo di generatori di energia elettrica nel mercato del sabato di Pioltello, piazza del Mercato, da applicare a tutte le imprese che vi operano, siano esse concessionarie di posteggio o spuntisti e da estendere all'intera area mercatale, nonché in generale, in futuro, alle altre aree del territorio comunale sedi di mercato, qualora interessate da attrezzamenti analoghi;
6. di stabilire che i corrispettivi dovuti dalle imprese beneficiarie degli allacci per i consumi di energia elettrica, nonché idrici se dovuti e le modalità per la loro riscossione siano fissati con successivo separato atto;
7. di dare mandato alla Dirigente del Settore Servizi al Territorio ed alle Imprese e al Responsabile del Procedimento, ciascuno per quanto di competenza, affinché provvedano all'emanazione degli atti necessari per dare concreta attuazione agli adempimenti contemplati dalle predette modifiche regolamentari, nonché a darne opportuna notizia alle imprese esercenti il commercio su aree pubbliche nel mercato del sabato di Pioltello, piazza del Mercato, alle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio ed informazione generale mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;
8. di confermare, ai sensi della L. 241/90, quale Responsabile del Procedimento il Geom. Vittorio Longari in qualità di Posizione Organizzativa della U.O.C. Pianificazione Territoriale, Viabilità, Imprese e Patrimonio;

9. di trasmettere copia della presente deliberazione e del Regolamento "Disposizioni per il commercio su aree pubbliche, le sagre e le cessioni a fini solidaristici" come modificato ed approvato con la presente deliberazione, ai Servizi comunali interessati per opportuna notizia e per quanto di rispettiva competenza;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa.